



All' ENPAM  
[presidenza@enpam.it](mailto:presidenza@enpam.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e Finanze  
R.G.S. – I.Ge.Spe.S. – Ufficio IV  
[ufficiocoordinamento.ragionieregionale@tesoro.it](mailto:ufficiocoordinamento.ragionieregionale@tesoro.it)

C.d.g.: 13.07  
Classificazione: MED-L-109  
Allegati: n. 2

**OGGETTO: ENPAM** – Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 18 e n. 19 adottate nella seduta del 9 febbraio 2018 e concernenti rispettivamente: *“Perequazione pensionati: Rivalutazione delle pensioni del Fondo di Previdenza Generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata: Determinazioni”* e *“Rivalutazione importi Regolamento del Fondo di Previdenza Generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata, per l’anno 2018: Determinazioni”*.

Con nota n. 16766 del 12.02.2018, codesta Fondazione ENPAM ha trasmesso, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 509/94, le delibere in oggetto recanti rispettivamente la perequazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio 2018 a carico del Fondo di Previdenza Generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata nonché la rivalutazione dell’importo annuo minimo delle pensioni per inabilità assoluta e permanente indicato nel *Regolamento del Fondo di Previdenza Generale* e nel *Regolamento del Fondo della medicina accreditata e convenzionata*.

Il provvedimento n. 18 stabilisce l’aumento da applicare alle prestazioni a carico del Fondo di Previdenza Generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata, ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 25 dei rispettivi *Regolamenti*, sulla base dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT e considerato sino alla seconda cifra decimale.

Tale rivalutazione è applicata annualmente sull’importo complessivo delle prestazioni, in misura pari al 75% dell’incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (501,89 euro mensili per il 2017) ed in misura pari al 50% oltre tale limite.

La delibera è corredata da una scheda tecnica dalla quale si evince, tenuto conto che la variazione percentuale dell’indice ISTAT-FOI senza tabacchi, per il periodo 2016-2017, è risultata pari a 1,1%, che la misura applicata ai trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio 2018, è pari a:

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
Direzione Generale per le politiche previdenziali  
ed assicurative

DIVISIONE IV - Ordinamento del sistema  
pensionistico obbligatorio privato: vigilanza  
generale sugli enti previdenziali di diritto privato.  
Alta vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche  
complementari gestite dalla COVIP

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA - Tel. 06-46832466

pec: [dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgprevidenza.div4@pec.lavoro.gov.it)  
e-mail: [DGPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it](mailto:DGPrevidenzaDiv4@lavoro.gov.it)  
sito web: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

- 0,83% per prestazioni fino a quattro volte il trattamento minimo FPLD-INPS, corrispondente al 75% del suddetto indice ISTAT-FOI;
- 0,55% per prestazioni superiori a quattro volte il trattamento minimo FPLD-INPS, corrispondente al 50% del suddetto indice ISTAT-FOI.

Il provvedimento n. 19 rivaluta l'importo minimo dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del *Regolamento del Fondo di Previdenza Generale* e dell'art. 44 del *Regolamento del Fondo della medicina accreditata e convenzionata*, per l'anno 2017, è pari ad € 15.097,23. In base ai citati disposti regolamentari, tale limite minimo deve essere annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Tenuto conto della variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI senza tabacchi, per il periodo 2016-2017, pari a 1,1%, il predetto importo è stato aggiornato a € 15.263,30.

Posto quanto sopra, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: n. 26299 del 20.02.2018), si approvano, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994, nei testi qui allegati, le delibere n. 18 e n. 19 adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2018.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), all'interno della pagina dedicata a ciascun ente, raggiungibile dal seguente percorso: Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus on/Vigilanza su enti di previdenza di diritto privato/Delibere approvate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Concetta FERRARI